

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoleli
nella seduta del 4 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Micchichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Oliverio, Ostilio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Rivolta, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgarbi, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Micchichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Oliverio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Rivolta, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scherini, Selva, Sgarbi, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli,

Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SELVA ed altri: « Disposizioni in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato o da un'istituzione culturale stranieri all'Italia per l'esposizione al pubblico » (2811);

MERLO: « Disposizioni per favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica e istituzionale » (2812);

MERLO: « Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti di tutela ambientale » (2813);

PEZZELLA: « Concessione di una indennità mensile ai cittadini inoccupati » (2814).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 3 giugno 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 » (2810).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 1788, d'iniziativa del deputato Valpiana, ha assunto il seguente titolo: « Riconoscimento e disciplina delle terapie non convenzionali ».

La proposta di legge n. 2340, d'iniziativa dei deputati MEREU ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, e disposizioni a tutela della minoranza linguistica tabarchina della Sardegna e della minoranza galloitalica della Sicilia e della Basilicata ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FOLENA: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario » (2648) *Parere delle Commissioni I e XII.*

VI Commissione (Finanze):

PERETTI: « Disposizioni fiscali a tutela della famiglia » (2440) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII e XII;*

SERGIO ROSSI: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità degli oneri con-

nessi ai servizi di assistenza all'infanzia » (2734) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII.*

VIII Commissione (Ambiente):

PECORARO SCANIO e LION: « Norme per il governo del territorio » (1065) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

ZANETTIN ed altri: « Disposizioni per il monitoraggio dell'umidità dei cereali » (2352) *Parere delle Commissioni I, II, V, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

MISURACA e AMATO: « Disposizioni per l'utilizzazione di dispositivi di protezione dei cavi delle apparecchiature elettroniche » (2353) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

VALPIANA: « Riconoscimento e disciplina delle terapie non convenzionali » (1788) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23

dicembre 1999, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera del 28 maggio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Stradella n. 9/1516/3 e Zunino ed altri n. 9/1516/21, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 ottobre 2001, concernenti disposizioni in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2002, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in merito al disegno di legge A.C. 2718: « Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca ».

Tale parere è stato trasmesso alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in

data 3 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione, in merito alle disposizioni concernenti la durata della copertura brevettuale complementare dei farmaci, di cui al disegno di legge n. 2657, di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, approvato dalla Camera dei deputati (S. 1425).

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 28 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Castellavazzo (Belluno) e Turi (Bari).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni da consigli regionali.

Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, con lettera in data 21 maggio 2002, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio stesso nella seduta del 15 maggio 2002, sulla liberazione di Leyla Zana, sul mancato rispetto dei diritti umani in Turchia e sul rispetto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Esteri).

Il presidente del consiglio della provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 27 maggio 2002, ha trasmesso il testo

di un voto approvato dal consiglio stesso nella seduta del 7 maggio 2002 « per una Europa senza energia nucleare ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente trasferimento alle regioni degli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali — servizio idrografico e mareografico, ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (107).

Tale richiesta è stata assegnata dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 luglio 2002.

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla nomina del professor Elio BAVA a presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino **(37)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 7 maggio 2002, a pagina 3, seconda colonna, quattordicesima riga, la proposta di legge n. 2703 è presentata dai deputati CASTAGNETTI ed altri, e non dai deputati FANFANI ed altri, come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 APRILE 2002, N. 64, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI (2666)

(A.C. 2666 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia

ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 31 dicembre 2002.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », è differito al 31 dicembre 2002.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato « *International Security Assistance Force* » (ISAF), è differito al 30 giugno 2002.

5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 31 dicembre 2002.

6. Il termine previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 31 dicembre 2002.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ARTICOLO 2.

(Trattamento economico).

1. L'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 15.600.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 4.

(Compagnia di fanteria rumena).

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'arti-

colo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro 1.145.788.

ARTICOLO 5.

(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di euro 2.582.284.

ARTICOLO 6.

(Cessione di materiali).

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, entro il limite complessivo di euro 480.000, materiale di autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane.

ARTICOLO 7.

(Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri).

1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari.

3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 15.308.459 per il medesimo anno, con il decreto di cui al comma 2 può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma viene corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2002, recata dall'articolo 21 della legge 29 dicembre 2001, n. 448.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate).

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: « comma 1 », sono inserite le seguenti: « e quelli in ferma breve ».

ARTICOLO 9.

(Disposizioni di convalida).

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate

fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in euro 637.136.642, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(A.C. 2666 – Sezione 2)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

Sopprimere il comma 3.

*1. 2. Deiana, Russo Spina, Mantovani.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 4.** Pinotti, Pisa, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Melandri, Fumagalli, Grandi.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 7.** Cima, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: « Enduring Freedom » aggiungere le seguenti: nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti.

- 1. 1.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Minniti, Ruzzante, Angioni, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Kessler.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione dei contingenti italiani è limitata al territorio afgano per le forze di terra e alle operazioni tatticamente ad esso connesse nell'attuale contesto operativo, per quanto riguarda le forze aero-navali.

- 1. 6.** Minniti, Ruzzante, Angioni, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Kessler.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 3.** Deiana, Russo Spina, Mantovani.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: euro 637.136.642 con le seguenti: euro 662.352.426

- 1. 10** Governo.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

- *1. 5.** Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Grandi.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

- *1. 8.** Cima, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al personale militare e civile impegnato nelle missioni, interventi e operazioni di cui all'articolo 1 si applica il codice militare penale di pace. Foro competente è il Tribunale militare di Roma.

- 1. 01.** Mattarella, Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi, Boato, Panattoni, Buemi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. A tutto il personale militare e civile impegnato nelle missioni, interventi e operazioni di cui all'articolo 1 si applica il codice militare penale di pace.

- 1. 02.** Cima, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Zanella, Boato.

ART. 2.

*(Trattamento economico).**Sopprimerlo.***2. 1.** Deiana, Russo Spena, Mantovani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per intero e, per coloro che non fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione, maggiorato del 30 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: euro 637.136.642 con le seguenti: euro 638.636.642.

2. 2. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. La concessione dei congedi parentali e per malattia del figlio, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale impegnato nelle missioni di cui alla presente legge può essere concordemente dilazionata nel tempo per imprescindibili esigenze di impiego non altrimenti assolvibili, senza dar luogo alle sanzioni di cui agli articoli 38 e 52 del predetto decreto legislativo.

2. 01. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.

ART. 3.

*(Disposizioni in materia contabile).**Sopprimerlo.***3. 1.** Deiana, Russo Spena, Mantovani.

ART. 4.

*(Compagnia di fanteria rumena).**Sopprimerlo.***4. 1.** Deiana, Russo Spena, Mantovani.

ART. 6.

*(Cessioni di materiali).**Sopprimerlo.***6. 1.** Deiana, Russo Spena, Mantovani.

ART. 7.

(Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri).

Al comma 4, sostituire le parole: 29 dicembre 2001 con le seguenti: 28 dicembre 2001.

7. 1. Lavagnini, Deodato.**(Approvato)**

ART. 8.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
LAVAGNINI 8.1.

Dopo il comma 2 dell'emendamento 8.1, aggiungere il seguente:

2-bis. Le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, dello stesso decreto legislativo, i criteri per l'applicazione delle citate riserve di posti sono

stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

0. 8. 1. 1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Grandi, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. *(Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate).* — 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 », sono aggiunte le seguenti: « e quelli in ferma breve »;

b) al comma 5, dopo le parole: « comma 1 », sono aggiunte le seguenti: « ed a quelli in ferma breve »;

c) al comma 8, dopo le parole: « di truppa », sono inserite le seguenti: « in ferma breve, ».

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: « in ferma prefissata » sono aggiunte le seguenti: « e in ferma breve ».

8. 1. Lavagnini, Deodato.

(Approvato)

(A.C. 2666 – Sezione 3)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO INAMMISSIBILE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. La concessione dei congedi parentali e per malattia del figlio, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,

n. 151, al personale impegnato nelle missioni di cui alla presente legge può essere concordemente dilazionata nel tempo per imprescindibili esigenze di impiego non altrimenti assolvibili, senza dar luogo alle sanzioni di cui agli articoli 38 e 52 del predetto decreto legislativo.

2. 01. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.

(A.C. 2666 – Sezione 4)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2666 – Sezione 5)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5 Minniti, 1.8 Cima, 1.2 e 1.3 Deiana, 1.4 Pinotti, 1.7 Cima, 2.1 Deiana e 4.1 Deiana, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.1 Lavagnini, nel presupposto che gli effetti finanziari che ne derivano siano compresi nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.2 Minniti, con la seguente condizione volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione:

al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 » siano sostituite dalle seguenti: « relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore della presente legge »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2666 - Sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con il vertice di Pratica di Mare e con le decisioni in esso assunte si configura un nuovo scenario di politica internazionale,

impegna il Governo

a riferire in tempi brevi in Parlamento sui contenuti dell'accordo e sulle prospettive delle politiche estera e di difesa del nostro Paese nel mutato quadro internazionale.

9/2666/1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Minniti, Mussi, Violante, Spini, Melandri, Ruzzante.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2002, N. 85, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE DELLA PESCA (2718)

(A.C. 2718 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Misure urgenti per la flotta peschereccia).

1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo pe-

riodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti).

1. È istituita nel limite di 3,5 milioni di euro per l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno 1998.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3,5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. La misura di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2718 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti, le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed

entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al Fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilità del Fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, anche relativamente alle annualità successive, anticipate sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « 3,5 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 5 milioni di euro »;

al comma 2, dopo le parole: « di Bolzano, » *sono inserite le seguenti:* « sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-

l'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ».

(A.C. 2718 – Sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti).

Sopprimerlo.

2. 1. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 18 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: 5 milioni di euro fino a: Ministero delle politiche agricole e forestali, e con le seguenti: 18 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede, quanto a 15,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo utilizzando, per 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agri-

cole e forestali e, per 10,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché.

2. 2. Franci, Rava, Marcora, Albertini, Rossiello, Meduri, Borrelli, Ruggieri, Banti, Santino Adamo Loddo, Cusumano.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 16 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: 5 milioni di euro fino a: Ministero delle politiche agricole e forestali, e con le seguenti: 16 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede, quanto a 13,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo utilizzando, per 3,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, per 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché.

2. 3. Franci, Rava, Marcora, Albertini, Minniti, Meduri, Borrelli, Crisci, Ruggieri, Banti, Santino Adamo Loddo, Cusumano.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 12,5 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: 5 milioni di euro fino a: Ministero delle politiche agricole e forestali, e con le seguenti: 12,5 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'eco-